

## **Tullio Omezzoli, *I processi in Corte straordinaria d'assise di Aosta 1945-1947*, Aosta, Le Château 2011.**

Il libro è dedicato ai processi celebrati in Aosta a carico dei collaborazionisti nell'immediato dopoguerra da una Corte straordinaria istituita in forza di una legge dell'aprile 1945. Prima di prendere in esame i singoli processi, e in margine agli stessi, l'autore ricostruisce la genesi del provvedimento istitutivo delle Corti straordinarie (attive dapprima in Italia del Nord, poi, dal 1946, in tutta Italia) e riflette su una serie di aspetti e singolarità della giustizia straordinaria.

La punizione per via giudiziaria – scrive Omezzoli – è solo un momento della vendetta, rispettivamente auspicata e temuta, della parte vincente su quella soccombente, alla fine della “guerra civile”: la Resistenza, e in parte gli Alleati, a mano a mano che risalivano la Penisola, avevano già provveduto a colpire, talora in modo crudele, quasi sempre con poche formalità, i fascisti repubblicani compromessi per azioni compiute o cariche ricoperte; lo stesso governo legittimo (quello del “Regno del Sud”) aveva disposto da subito dei meccanismi di discriminazione a danno dei funzionari che nel Ventennio avessero fatto uso faziosità fascista. Ma l'attivazione di procedimenti penali nei confronti degli autori di reati definiti come “fascisti” è un fenomeno a sé, che non va confuso con i primi due: attraverso l'azione penale si mira a sanzionare un comportamento che costituisce un reato previsto e descritto dalla legge.

Sin dai primi mesi del 1944 il governo “del Sud” aveva predisposto degli strumenti giuridici specifici per processare quanti avessero avuto responsabilità nella nascita del fascismo e nel consolidamento del regime: mentre gli autori di crimini “fascisti” di minor gravità erano sottoposti al giudizio della magistratura ordinaria, le figure più in vista (segretari del partito, ministri, eminenze del regime) erano deferiti a una Alta Corte di giustizia, nella cui composizione entravano anche “laici” di rettitudine intemerata, che davano una connotazione politica a quel collegio. Sia l'Alta Corte sia le corti ordinarie giudicavano su atti definiti come delittuosi solo dopo la caduta del fascismo (che quindi non erano preveduti come reati al momento in cui erano commessi), mettendo così in non cale uno dei cardini del diritto moderno, quello della irretroattività.

Nel momento stesso in cui nell'Italia liberata si procedeva a giudicare – non senza esitazioni, pretestuose o fondate – soggetti più o meno rappresentativi del Ventennio, nell'Italia ancora occupata dai nazisti la Resistenza formulava voti, ma anche proposte concrete e articolate, per la punizione di quella particolare categoria di fascisti che erano i collaborazionisti, che avevano prestato la loro opera a favore del “tedesco invasore” e pertanto a danno dei loro compatrioti. I vertici della Resistenza avevano concluso sulla necessità di affidare il giudizio sui collaborazionisti – una volta cessata l'attività dei tribunali marziali straordinari da attivare nei giorni dell'Insurrezione – a Tribunali del popolo, che avrebbero giudicato sulla base delle accuse formulate da Commissioni di giustizia (organi, questi ultimi, che avrebbero di fatto avuto in mano il destino degli accusati). Sia nella fase dell'istruttoria sia in quella del giudizio i magistrati ordinari avrebbero avuto solo un ruolo di consulenti, mentre la parte attiva sarebbe stata recitata da figure della Resistenza o legate ad essa. Dai Tribunali del popolo ci si aspettava la punizione inflessibile e esemplare dei colpevoli, ma anche un esito indiretto e di grande momento, una sorta di rigenerazione morale, di estesa rinnovazione sul piano delle relazioni politiche e sociali.

Con la Liberazione dell'Italia del Nord gli organismi predisposti dalla Resistenza entrano in funzione sporadicamente, ma sono da subito caducati grazie all'istituzione tempestiva (22 aprile 1945), da parte del governo italiano, di organismi più tradizionali e formali, le Corti straordinarie

d'assise, incardinate nel sistema giudiziario italiano, ma dotate di caratteri particolari. Uno dei tanti è la composizione del collegio giudicante, che oltre a un togato conta quattro "laici" designati dal Comitato di liberazione nazionale della provincia (cosa che fa dire ad alcuni che si tratta di un caso di *iudex in causa sua*).

I soggetti sottoposti al giudizio delle Corti straordinarie sono i collaborazionisti, e solo essi. La "materia prima" di queste Corti è già abbondantemente a disposizione del magistrato inquirente, in quanto si tratta di uomini (ma anche non poche donne) arrestati in massa nei giorni dell'Insurrezione nazionale: sono elementi delle formazioni militari fasciste (Brigate Nere, Guardia nazionale repubblicana, Polizia ausiliaria, Ufficio politico investigativo, Milizia armata, Battaglioni "M" eccetera), ufficiali e soldati dell'esercito repubblicano; civili che hanno svolto importanti funzioni politiche o amministrative; semplici cittadini accusati di avere operato a favore del tedesco invasore o di avere denunciato come antifascisti dei loro connazionali.

Omezzoli ricostruisce il contesto tumultuoso in cui avvengono i preliminari del giudizio, e accenna ai molti atti inconsulti di cui tanti "fascisti" sono vittime nella fase del terrore seguita alla ritirata dei tedeschi dalle province del Nord. Riconosce anche la straordinaria capacità di lavoro dei pubblici ministeri delle Corti d'assise, che già nelle prime settimane istruiscono decine e decine di processi, rinviando a giudizio maggiori, minori e minimi protagonisti della fase agonizzante del regime fascista. Alla fine della sua attività, a luglio 1947, la Corte straordinaria di Aosta avrà giudicato circa 280 soggetti, infliggendo pene assai severe, tra cui, generosamente, quella capitale (eseguita però in un solo caso).

Le sentenze delle Corti straordinarie (così come era previsto per i Tribunali del popolo) erano inappellabili; contro di esse si poteva però interporre ricorso per Cassazione, da parte sia dell'accusa che del condannato. A questo fine era stata istituita una sezione speciale di Cassazione, sedente in Milano; essa poteva respingere il ricorso, o accoglierlo per intero o in parte. In caso di accoglimento, una Corte diversa dalla prima era investita del secondo giudizio. Alla fine del 1945, quando le Corti straordinarie furono estese dall'Italia del Nord al resto del paese, e mutarono denominazione e in parte la formazione (ma non lo spirito), la sezione milanese di Cassazione fu soppressa, e i ricorsi avverso le sentenze delle Sezioni speciali di Corte d'assise (questo il nome dato loro nel 1946) furono assegnati alla Cassazione romana. Questa, a parere di numerosi osservatori, politici ma anche giuristi e magistrati, si distinse per la larghezza con la quale accoglieva i ricorsi più improbabili, rinviando la causa a corti presuntivamente benevole.

La magnanimità della Cassazione suscitò vivaci proteste da parte di protagonisti della Resistenza; i quali, peraltro, assistevano indignati all'ondata di processi che iniziava ad abbattersi su partigiani, per atti compiuti durante e dopo la guerra civile. I protagonisti della Resistenza non solo esigevano di non essere incriminati per atti "illegali" compiuti a danno del regime e dei suoi complici nel corso della guerra di Liberazione, ma chiedevano indulgenza o immunità anche per i reati comuni gravi o gravissimi commessi in una stagione politica dominata dalla violenza.

Il ministro di Grazia e Giustizia Palmiro Togliatti tentò, a giugno 1946, non di sciogliere, ma di tagliare la matassa inestricabile dei tanti procedimenti di diversa natura avviati in seguito alla guerra civile, con un provvedimento d'amnistia, di cui beneficiarono sia i fascisti sia i resistenti. Gli organi della Resistenza e le parti politiche che ne rivendicavano l'eredità reagirono duramente ad un atto conciliatore che parificava i fascisti e le loro vittime: ci furono dimostrazioni, si verificarono violenze a carico dei fascisti liberati, e soprattutto si elaborò un giudizio assai critico su tutto l'operato della giustizia straordinaria che durò molti decenni, e di fatto sopravvive ancora nella ricerca prodotta oggi in Italia.

Omezzoli ricapitola tutto il processo della formulazione della legislazione antifascista ed esamina, sia a scala locale sia a livello nazionale, il risultato dell'operato delle Corti straordinarie. In particolare riflette su tre punti: la capacità di questi organismi giudiziari di dare corpo alle aspettative palinogenetiche riposte in essi; la validità dei procedimenti instaurati dalle Corti straordinarie; le parti recitate da diversi attori: la magistrature inquirente, i testimoni, gli imputati, il collegio giudicante, il pubblico che partecipava ai processi come attore e non come spettatore. Conclude che il cosiddetto "fallimento" dell'epurazione (di cui i processi sono solo un aspetto) è un errore di prospettiva, generato dalla speranza (fallace sin dalle origini) che l'Italia potesse essere bonificata, e la moralità civica restaurata, per via giudiziaria – qualche che fosse l'organo giudicante, o i rivoluzionari Tribunali del popolo o la più posata giustizia straordinaria –. Le Corti straordinarie, per conto loro, agirono con il più grande zelo, consapevoli come erano di svolgere una missione riparatrice e soddisfattoria: in questo erano veramente eredi dei Tribunali del popolo e, a monte, delle corti volanti che negli ultimi tempi della guerra civile avevano somministrato una giustizia di tipo remunerativo, in altri termini vendicativa. Il principio della remunerazione è enunciato esplicitamente nelle sentenze delle Corti straordinarie, a conferma del clima particolare in cui operano quei giudici. È vero che le istanze successive (Cassazione, corti di rinvio) addolcirono o vanificarono le condanne delle Corti straordinarie, ma ciò non ridonda a pregiudizio di queste. Ci furono, come sempre nel terreno della giustizia, precipitazione, errori, e una buona dose di ingiustizia; l'incerto dettato della legge; le diverse istruzioni in merito alla sua applicazione giunte, in processo di tempo, dal Ministero e dalle Procure generali; il succedersi di provvedimenti di clemenza; l'accresciuta propensione della Cassazione e delle corti di rinvio a formulare giudizi benigni in vista della pacificazione degli animi – questi e altri fattori fecero sì che reati uguali fossero diversamente giudicati, e che, salvo eccezioni, gli autori di colpe lievi (o riconosciute poi come inesistenti) scontassero pene molto più dure che i responsabili di delitti atroci. Ma alla base di tanto non c'era un palese intendimento discriminatorio dei giudici. Giocò in modo eminente il "fattore umano": i diversi attori che entrarono in scena – vittime reali e presunte pervase da propositi vendicativi più o meno comprensibili, agenti di polizia interessati a obliterare ricordi imbarazzanti, testimoni insicuri o troppi sicuri, magistrati animati da sacro zelo, giudici popolari sensibili per natura alle ragioni dell'accusa – si muovevano in contesto di insicurezza e di disagio; pochissimi di loro erano in grado di trascendersi, di sottoporre a critica il loro agire.